Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 10 OTTOBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « ZZ/77 - 12 % » sorteggiate il 4 settembre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « R/1975 - 8 % » sorteggiate il 4 settembre 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « P/74 - 8 % » sorteggiate il 4 settembre 1981. — **Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1981. — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1984 - XXII emissione » sorteggiate l'8 settembre 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 - XXI emissione » sorteggiate l'8 settembre 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 - XIX emissione » sorteggiate l'8 settembre 1981. — **Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » sorteggiate il 25 settembre 1981. — **Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1987 - I tranche » sorteggiate il 25 settembre 1981. — **Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1987 - II tranche » sorteggiate il 25 settembre 1981. — **Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1987 - III tranche » sorteggiate il 25 settembre 1981. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni « 6 % - 1967-1987 » sorteggiate il 1° ottobre 1981. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Snia Viscosa:** Errata-corrige (S-2299). — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige (C-6197).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. 558.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 265, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte, all'elenco delle materie fondamentali è aggiunta quella di:

museografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 559.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agostó 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di dieci, per un totale di trenta specializzandi ».

Art. 2.

L'art. 260, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

« La scuola non può accogliere più di diciotto iscritti per ogni anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1981.

Revisione dei prezzi delle preparazioni galeniche indicati nell'allegato 4 all'accordo nazionale triennale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979) che, in applicazione del citato art. 48, comma secondo, ha reso esecutivo l'accordo nazionale concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 12, comma terzo, del citato accordo nazionale concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie, che prevede che i prezzi delle preparazioni galeniche a formula e confezione prestabilite di cui all'allegato 4 dell'accordo medesimo sono suscettibili di revisione e che i nuovi prezzi debbono essere fissati entro quarantacinque giorni dalla richiesta e applicati con la contabilizzazione in corso con esclusione di operazioni di conguaglio;

Tenuto conto della richiesta di revisione dei prezzi delle preparazioni galeniche di cui trattasi avanzata dalla Federazione unitaria dei titolari di farmacia italiani e Federfarma e pervenuta al Ministero della sanità il 4 aprile 1981;

Preso atto dell'accordo raggiunto sulla materia in data 8 maggio 1981 tra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale della categoria interessata, con la partecipazione della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo, con i nuovi prezzi, l'unito elenco delle preparazioni galeniche a formula e confezione prestabilite in sostituzione di quello di cui all'allegato 4 dell'accordo nazionale triennale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI

ELENCO DELLE PREPARAZIONI GALENICHE A FORMULA E CONFEZIONE PRESTABILITE OGGETTO DI REVISIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 4 DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE.

Preparazioni	Farmacopea ufficiale VIII edizione	Nuovi prezzi medi di acquisto in vigore dal 1° giugno 1981
	Pagina	Lire
Compresse:	*Volume III*	
acido acetilsalicilico	21	315
chinidina	78	2.130
esamina citrica	98	550
fenolftaleina	111	550
potassio permanganato	137	400
Confetti:		
acido acetilsalicilico	23	550
antispastici	59	550
antispastici forti	62	450
cascara	74	600
pancreatina	136	450
Emulsione:		
olio di paraffina	375	990
olio di paraffina con fenolftaleina	376	990
Fiale:	*Volume II*	
acqua per preparazioni iniettabili 2 cc	45	90
acqua per preparazioni iniettabili 5 cc	e	100
acqua per preparazioni iniettabili 10 cc	*supplemento* 184	150
	Volume III	
adrenalina mg 0,5	306	600
adrenalina mg 1	305	600
atropina	312	500
caffeina mg 100 5 fiale	319	600
caffeina mg 250 5 fiale	322	600
calcio bromuro	323	600
calcio cloruro	325	600
morfina (morfina cloridrato 0,01)	348	250
morfina (morfina cloridrato 0,02)	348	250
morfina e atropina	349	250
papaverina mg 30	354	500
papaverina mg 50	356	500
soluzione di sodio cloruro 0,09% ml 3	363	110
soluzione di sodio cloruro 0,09% ml 5	363	120
soluzione di sodio cloruro 0,09% ml 10	363	150
soluzione di sodio cloruro 0,09% ml 50	363	700
soluzione di sodio cloruro 0,09% ml 100	363	850
soluzione di sodio cloruro 0,09% ml 250	363	900
soluzione di sodio cloruro 0,09% ml 500	363	1.000
soluzione di glucosio 5% ml 5	366	120
» » ml 10	366	150
» » ml 50	366	700
» » ml 100	366	850
» » ml 250	366	900
» » ml 500	366	1.000

Preparazioni	Farmacopea ufficiale VIII edizione	Nuovi prezzi medi di acquisto in vigore dal 1° giugno 1981
	Pagina	Lire
	Volume III	
soluzione di glucosio 10% ml 5	368	120
» » ml 10	368	150
» » ml 50	368	700
» » ml 100	368	850
» » ml 250	368	900
» » ml 500	368	1.000
soluzione di glucosio 33% ml 10	368	180
Gocce:		
china composta (tintura tonica amara)	177	650
potassio ioduro .	197	500
Instillazioni:		
auricolari di glicerina fenica	210	550
auricolari di glicerina fenica composta	212	500
nasali di argento proteinato per bambini	213	550
nasali di argento proteinato per adulti	214	550
rinobalsamiche per bambini	221	550
rinobalsamiche per adulti .	222	550
rino efedriniche . .	223	550
Ovuli:		
ammonio solfoittiolato	445	750
Pozione:		
rabarbaro composto con metionina e colina (epatica)	411	800
Sciroppo:		
bromoformio . .	383	800
efedrina	394	700
poligala composto .	405	900
potassio solfoguaiacolato composto	409	800
Soluzioni:		
alcoolica di acido salicilico .	421	600
alcool iodato	422	600
perossido di idrogeno soluzione diluita (acqua ossigenata 10 vol.)	*Volume II* 801	250
zinco-cuprina (acqua di Dalibour forte)	*Volume III* 436	600
Supposte:		
antiemorroidali	458	500
bismuto 6 supp.	465	800
glicerina per adulti 6 supp. . .	478	400
glicerina per bambini 10 supp.	475	450
glicerina per lattanti 10 supp.	476	450
Talco:		
mentolato	241	600
mento-canforato	243	600
Unguento o crema:		
all'istamina	252	600
antireumatica . . .	255	600
balsamico	272	600
solfo-salicilico	296	600

(5927)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 maggio 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di S. Rita da Cascia nel sesto centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1516 dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

E emesso un francobollo commemorativo di S. Rita da Cascia nel sesto centenario della nascita, nel valore da L. 600.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta riproduce un particolare della decorazione della cassa solenne di S. Rita, raffigurante la Santa nell'atto di offrire la sua spina.

Sul francobollo figurano la leggenda « SANTA RITA DA CASCIA », le date « 1381 » e « 1457 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 600 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1981
Registro n. 28 Poste, foglio n. 182

(5850)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 1° luglio 1981.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1978, dei ruoli del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva amministrativa, esecutiva di meccanografia, ausiliaria addetta agli uffici ed ausiliaria addetta agli autoveicoli, nonché del contingente degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, a seguito dell'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1972, prot. n. 17424/SA601/1, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1973, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 88, concernente la rideterminazione della pianta organica del personale della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Considerato che, in base al combinato disposto dei sopra citati decreti del Presidente della Repubblica n. 282/1971 e n. 748/1972, nonché del decreto interministeriale 12 dicembre 1972, n. 17424/SA601/1, la pianta organica del Ministero delle partecipazioni statali risulta così determinata, a decorrere dal 12 dicembre 1972 per la carriera direttiva e dal 1° luglio 1971 per il restante personale:

Qualifica	Numero dei posti
Ruolo del personale della carriera direttiva	
Dirigente generale	4
Dirigente superiore	5
Primo dirigente	20
Ispettore generale, ad esaurimento	4
Direttore di divisione, ad esaurimento	4
Direttore aggiunto di divisione	19
Direttore di sezione e consigliere	55
Totale	103+8 esaurim.
Ruolo del personale della carriera di concetto (1)	
Segretario capo	2
Segretario principale	9
Segretario	9
Totale	20
Ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva	
Coadiutore superiore	7
Coadiutore principale	9
Assistente alla vigilanza (equiparato a coadiutore principale)	1
Coadiutore	8
Coadiutore dattilografo	40
Totale	65
Ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva	
Coadiutore meccanografo superiore	1
Coadiutore meccanografo	4
Totale	5
Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto alla conduzione di automezzi (2)	
Capo autorimessa	6
Autista	14
Totale	20
Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici	
Commesso capo	6
Commesso	14
Totale	20
Personale operaio	
Capo operaio	1
Operaio specializzato	4
Operaio qualificato	5
Operaio comune	4
Totale	14
Pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi (3)	
Operaio specializzato	2
Operaio qualificato	13
Totale	15

(1) Svolge anche compiti di interprete-traduttore e quelli inerenti ai servizi meccanografici (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/71).

(2) Di cui due posti ad esaurimento destinati agli agenti tecnici della tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15, da inquadrare nella qualifica corrispondente al parametro retributivo in godimento al 1° luglio 1971.

(3) Nel ruolo degli autisti della carriera ausiliaria sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono quelli occupati nella pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi; tali posti sono utilizzati nella misura in cui si riducono quelli previsti nella stessa pianta ad esaurimento (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971).

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente il personale operaio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai;

Viste le comunicazioni in data 11 luglio 1978, protocollo n. 13435/SA601, ed in data 2 settembre 1978, prot. n. 14323/SA601, indirizzate da questo Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali sono state indicate — in riferimento alle singole carriere impiegatizie e categorie operaie — le vacanze esistenti nei ruoli del Ministero alla data del 25 gennaio 1977, come appresso specificato:

	Numero dei posti
Carriera direttiva	37 (1)
Carriera di concetto	11
Carriera esecutiva amministrativa	7
Carriera esecutiva contingente dattilografia	5
Carriera esecutiva tecnica meccanografi	2
Carriera ausiliaria commessi	6
Carriera ausiliaria autisti	18
Operai specializzati	3
Operai qualificati	3
Totale	92

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, concernente la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli unici di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 618/1977, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 27 febbraio 1979;

Vista la comunicazione in data 26 marzo 1979, protocollo n. 66500/00621, indirizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a questo Ministero, con la quale si è precisato che le vacanze comunicate dal Ministero relativamente ad otto posti di autista della carriera ausiliaria sono da ritenersi insussistenti ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/77, in quanto relative a posti indisponibili, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/71, in corrispondenza degli otto posti occupati, al 25 gennaio 1977, nella pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi, e che pertanto solo (18 — 8) = 10 posti sono da ritenersi avocati ai ruoli unici;

Considerato che dei trentasette posti della carriera direttiva vacanti al 25 gennaio 1977 sedici sono indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, e che pertanto solo (37 — 16) = 21 sono da ritenersi avocati ai ruoli unici;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle singole carriere impiegatizie e categorie operaie di questo Ministero, con effetto dal 1° gennaio 1978, ai sensi dei menzionati decreto del Presidente della Repubblica n. 618/77 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, con la osservanza dei rapporti numerici tra le qualifiche stabiliti dalle vigenti disposizioni, mediante detrazione di [92 — (16 + 8)] = 68 posti vacanti ai ruoli unici;

(1) Sedici dei quali indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (esodo dei dirigenti).

Considerato che alla data del 1° gennaio 1978 risultano esauriti i quattro posti di ispettore generale, i quattro posti di direttore di divisione, i due posti di capo autorimessa occupati dagli agenti tecnici di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958 in base al parametro in godimento al 1° luglio 1971, i due posti di operaio specializzato e cinque posti di operaio qualificato della pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi;

Considerato che pertanto, i posti delle carriere e delle categorie vanno così rideterminate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977:

Qualifica	Numero dei posti
A) *Carriera direttiva* 103 — 21 = 82 così ripartiti:	
Dirigente generale	4
Dirigente superiore	5
Primo dirigente	20
Direttore aggiunto di divisione	14
Direttore di sezione e consigliere	39 (1)
Totale	82 (1)
B) *Carriera di concetto* 20 — 11 = 9 così ripartiti:	
Segretario capo	1
Segretario principale	4
Segretario	4
Totale	9
C) *Carriera esecutiva amministrativa* 65 — (7 + 5) = 65 — 12 = 53 così ripartiti fissando preventivamente in 40 — 5 = 35 unità il contingente di dattilografia:	
Coadiutore superiore	6
Coadiutore principale	6
Assistente alla vigilanza (equiparato a coadiutore principale)	1
Coadiutore	5
Coadiutore dattilografo	35
Totale	53
D) *Carriera esecutiva tecnica meccanografi* 5 — 2 = 3 così ripartiti:	
Coadiutore meccanografo superiore	1
Coadiutore meccanografo	2
Totale	3
E) *Carriera ausiliaria addetti agli uffici* 20 — 6 = 14 così ripartiti:	
Commesso capo	5
Commesso	9
Totale	14
F) *Carriera ausiliaria addetti agli autoveicoli* 18 — 10 = 8 così ripartiti:	
Capo autorimessa	3
Autista	5
Totale	8

(1) Sedici dei quali indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

Qualifica	Numero dei posti
G) *Personale operaio* 14 — 6 = 8 così ripartiti:	
Capo operaio (1 — 0)	1
Operaio specializzato (4 — 3)	1
Operaio qualificato (5 — 3)	2
Operaio comune (4 — 0)	4
Totale	8
H) *Pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi*:	
Operaio qualificato	8

Considerato che, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, le nuove dotazioni organiche vanno ridotte, alle qualifiche iniziali, di un numero di posti pari alle unità di personale collocato anticipatamente a riposo ai sensi della stessa legge n. 336/1970 fino al 1° gennaio 1978;

Ritenuto che, per effetto della citata legge n. 336/1970, fino al 1° gennaio 1978 si sono verificate le seguenti riduzioni di posti alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli del personale del Ministero delle partecipazioni statali:

Qualifica	Riduzioni ex legge n. 336/1970 alla data del 1° gennaio 1978
Direttore di sezione e consigliere	4
Segretario	1
Coadiutore	1
Coadiutore dattilografo	1
Coadiutore meccanografo	1
Commesso	3
Operaio specializzato	1
Operaio comune	1
Totale	13

Ritenuto che, per effetto delle detrazioni operate ai sensi della legge n. 336/1970 fino al 1° gennaio 1978, le qualifiche iniziali della nuova dotazione organica vengono così rideterminate:

Qualifica	Posti ex D.P.R. n. 618/1977		Detrazioni		Nuovo organico
Direttore di sezione e consigliere	39 (1)	—	4	=	35 (1)
Segretario	4	—	1	=	3
Coadiutore	5	—	1	=	4
Coadiutore dattilografo	35	—	1	=	34
Coadiutore meccanografo	2	—	1	=	1
Commesso	9	—	3	=	8
Autista	5	—	0	=	5
Capo operaio	1	—	0	=	1
Operaio specializzato	1	—	1	=	0
Operaio qualificato	2	—	0	=	2
Operaio comune	4	—	1	=	3
Operaio qualificato pianta ad esaurimento	8	—	0	=	8

(1) Sedici dei quali indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1978, le dotazioni organiche del personale del Ministero delle partecipazioni statali sono così rideterminate:

Qualifica	Numero dei posti
Carriera direttiva	
Dirigente generale	4
Dirigente superiore	5
Primo dirigente	20
Direttore aggiunto di divisione	14
Direttore di sezione e consigliere	35 (1)
Totale	78 (1)
Carriera di concetto (2)	
Segretario capo	1
Segretario principale	4
Segretario	3
Totale	8
Carriera esecutiva amministrativa	
Coadiutore superiore	6
Coadiutore principale	6
Coadiutore	4
Coadiutore dattilografo	34
Assistente alla vigilanza (equiparato a coadiutore principale)	1
Totale	51
Carriera esecutiva tecnica meccanografi	
Coadiutore meccanografo superiore	1
Coadiutore meccanografo	1
Totale	2
Carriera ausiliaria addetti agli uffici	
Commesso capo	5
Commesso	6
Totale	11
Carriera ausiliaria addetti agli autoveicoli	
Capo autorimessa	3
Autista	5
Totale	8

(1) Sedici dei quali indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (esodo dei dirigenti).

(2) Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, svolge anche compiti di interprete-traduttore e quelli inerenti ai servizi meccanografici del Ministero.

Nei bandi di concorso per l'ammissione in ruolo si provvede a stabilire la ripartizione dei posti tra le diverse specializzazioni.

Qualifica	Numero dei posti
Personale operaio	
Capo operaio	1
Operaio qualificato	2
Operaio comune	3
Totale	6

Pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi

Operaio qualificato	8 (1)

Art. 2.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile dello Stato, ripartito in qualifiche funzionali e profili professionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 10 Partecipazioni statali, foglio n. 223

(1) Ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, nel ruolo degli autisti della carriera ausiliaria saranno lasciati scoperti tanti posti quanti sono quelli occupati nella pianta organica ad esaurimento del personale operaio addetto alla conduzione di automezzi; tali posti sono utilizzati nella misura in cui si riducono quelli previsti nella stessa pianta ad esaurimento.

(5728)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 1981.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione, per la campagna vendemmiale 1980-81.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerate le condizioni climatiche della corrente campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato per la corrente campagna vendemmiale l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (couvée) da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 358/79.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5917)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 1981.

Esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3, punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 14, n. 3, punto II, le disposizioni intese ad assicurare l'applicazione delle norme suddette in conformità delle condizioni e dei limiti stabiliti con le direttive 78/1032/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 (G.U.C.E. n. L/336 del 28 dicembre 1978) e 78/1033/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 (G.U.C.E. n. L/336 del 28 dicembre 1978);

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3, punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se o nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi 40 UC.

Tale limite è elevato a 180 UC per gli oggetti e i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

I suddetti limiti di valore di 40 e 180 UC sono ridotti, rispettivamente, a 20 e 50 UC per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

Tuttavia per quanto riguarda i seguenti generi, l'esenzione è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Provenienza dei viaggiatori		
	da altri Stati membri delle Comunità Europee	da Paesi terzi	
		europei	extraeuropei
1	2	3	4
a) prodotti del tabacco:			
sigarette	300 pezzi	200 pezzi	400 pezzi
oppure, sigaretti (sigari del peso massimo di 3 g per pezzo)	150 pezzi	100 pezzi	200 pezzi
oppure, sigari	75 pezzi	50 pezzi	100 pezzi
oppure, tabacco da fumo	400 grammi	250 g	500 g
b) bevande alcoliche:			
bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22°	in totale litri 1,5	1 bottiglia standard (da litri 0,7 a 1 litro)	
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22°, vini spumanti, vini liquorosi	in totale 3 litri	in totale 2 litri	
e			
vini tranquilli	in totale 3 litri	in totale 2 litri	
c) profumi	75 grammi	50 grammi	
e			
acque di toletta	3/8 di litro	1/4 di litro	
d) caffè	750 grammi	500 grammi	
oppure, estratti di essenze di caffè	300 grammi	200 grammi	
e) tè	150 grammi	100 grammi	
oppure, estratti ed essenze di tè	60 grammi	40 grammi	

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dalla esenzione prevista per i generi di cui alle lettere *a*) e *b*) nonché, se inferiori a 15 anni anche dalla esenzione di cui alla lettera *d*).

Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in esenzione.

Art. 2.

Sono esclusi dalle esenzioni di cui al precedente articolo gli oggetti e i generi importati nell'ambito del traffico di frontiera e dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, salvo per quanto riguarda gli oggetti ed i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, per i quali è accordata la esenzione nei limiti di un valore globale di 18 UC, o di 5 UC per le persone di età inferiore a 15 anni.

Per quanto concerne i generi soggetti a limitazione quantitativa, ferme restando le altre condizioni previste per i viaggiatori, i rispettivi limiti sono fissati come segue:

a) prodotti del tabacco:
- sigarette . . . . 40 pezzi
- oppure, sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g per pezzo) . . . 20 pezzi
- oppure, sigari . . . . 10 pezzi
- oppure, tabacco da fumo . . . . 50 grammi

b) bevande alcoliche:
- — bevande distillate e bevande alcoliche, di gradazione alcolica superiore a 22° . . . . 1/4 di litro
- oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22°; vini spumanti, vini liquorosi . . . . 1/2 litro
- e
- — vini tranquilli . . . . 1/2 litro

c) profumi . . . . 2 centilitri
- e
- acque di toletta . . . . 5 centilitri

d) caffè . . . . 100 grammi
- oppure, estratti ed essenze di caffè 30 grammi

e) tè . . . . 50 grammi
- oppure, estratti ed essenza di tè 10 grammi

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(5848)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 settembre 1981.

Autorizzazione all'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Palermo al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo, in data 4 luglio 1980 e 2 ottobre 1980, intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università di Palermo;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 2 aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica dell'Università di Palermo è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Palermo, dai seguenti sanitari:

1) Ponte prof. Francesco, direttore dell'istituto di clinica oculistica;

2) Giuffrè prof. Vincenzo, aiuto e libero docente in clinica oculistica;

3) Lodato prof. Gaetano, aiuto e professore incaricato di ottica fisiopatologica;

4) Affronti dott. Adamo, contrattista e specialista oculista;

5) Anastasi dott. Mario, assistente ordinario di clinica oculistica;

6) Schifano dott. Vincenzo, assistente ordinario di clinica oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5886)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Veneto della somma di lire 5.368.718.356 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1979 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 ed il bilancio di previsione per il triennio 1979-81;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Veneto la somma di L. 886.219.700, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Viste la nota n. 10568/32.30 del 18 maggio 1981 e l'allegata dichiarazione di pari numero e data, rese entrambe dall'assessore competente della regione Ve-

neto, con le quali si chiede, fra l'altro, la somministrazione dell'importo di L. 5.368.718.356, per interventi riferiti al secondo triennio;

Considerato che il predetto importo di L. 5.368.718.356 trova copertura nei fondi disponibili del 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Veneto è assegnata la somma di lire 5.368.718.356, per le finalità esposte in premessa

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 367

(5778)

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Calabria della somma di lire 158.672.250 corrispondente all'anticipo del 5% per il 1978, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 30 marzo 1981, con il quale sono stati attribuiti alla regione Calabria i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione alla regione Calabria della quota corrispondente all'anticipo del 5% dell'importo globale dell'esercizio 1978, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Calabria è assegnata la somma di lire 158.672.250, corrispondente all'anticipo del 5%, relativamente all'esercizio 1978, secondo programma, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 375

(5779)

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Calabria della somma di lire 740.470.500 corrispondente all'anticipo del 5% per il 1980, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Vista la delibera CIPE del 27 marzo 1980;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 30 marzo 1981, con il quale sono stati attribuiti alla regione Calabria i fondi di edilizia scolastica relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione a favore della regione Calabria dell'importo corrispondente all'anticipo del 5%, relativamente all'esercizio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 740.470.500, quale anticipo del 5% per il 1980, è assegnata alla regione Calabria per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 374

(5780)

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 4.539.622.344 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1980 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto, in particolare, l'art. 53 della predetta legge n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di lire 988.102.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale sono stati attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo triennio 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 530, del 17 febbraio 1981, n. 619 e n. 620 del 27 marzo 1981, n. 734 del 16 aprile 1981 e n. 937 del 6 maggio 1981, rese tutte dall'assessore competente della regione Piemonte, con le quali si chiede la somministrazione degli importi, rispettivamente, di L. 1.032.233.764, di L. 1.122.171.217, di lire 131.808.236, di L. 638.066.765 e di L. 1.615.342.362, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma complessivamente richiesta con le dichiarazioni, di cui sopra, per un totale di L. 4.539.622.344, trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 4.539.622.344, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 371

(5781)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 settembre 1981.

Definitiva destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata con la legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice stesso, distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che all'art. 1,

ha autorizzato la complessiva spesa di lire 250.000 milioni, in ragione di 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 (in aggiunta alla spesa di complessive lire 50.000 milioni di cui all'art. 7 della legge stessa) con cui dovrà provvedersi alla costruzione della 1ª unità abitativa del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 178, devesi provvedere al riparto, tra i comuni interessati, dei fondi disponibili come per legge, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi;

Considerato che con decreto ministeriale 13 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 18 novembre 1976, è stato provveduto ad una prima, parziale destinazione della spesa succitata sino alla concorrenza di lire 162.502 milioni;

Considerato che con decreto ministeriale 18 novembre 1978, n. 645, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978, è stato provveduto ad una seconda parziale destinazione di lire 89.556 milioni sino ad un'ulteriore concorrenza, pertanto di lire 252.058 milioni;

Considerato che occorre ora provvedere alla ripartizione della residua spesa di lire 47.942 milioni, così come programmato dall'Ispettorato generale per le zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 con relazione 6 febbraio 1981, n. 629, a favore dei comuni di Montevago, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Sambuca di Sicilia, Roccamena, Contessa Entellina, Vita, Calatafimi, Bisacquino, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Corleone;

Considerato che rimane tuttora disponibile la somma di lire 50.000 milioni stanziata con l'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 299 del 24 giugno 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1978, n. 464, per essere utilizzati con gli opportuni adeguamenti fra i comuni di cui agli articoli 3 e 11 della ripetuta legge n. 178;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge n. 178/76 che ha espresso in data 25 luglio 1981 parere favorevole alla proposta come sopra formulata;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa di lire 47.942 milioni, quale residua somma disponibile dei 300 miliardi di cui alla legge n. 178/1976, viene come appresso ripartita tra i seguenti comuni interessati:

	(Espressa in milioni)
Montevago	6.610
Salaparuta	5.650
Poggioreale	5.872
Gibellina	15.174
Sambuca di Sicilia	2.742
Roccamena	768
Contessa Entellina	3.470
Vita	3.172
Calatafimi	500

Comuni della provincia di Palermo di cui all'art. 11 della legge n. 178/1976:

Bisacquino	486
Giuliana	318
Chiusa Sclafani	1.080
Campofiorito	1.000
Corleone	1.100
Totale	47.942

Art. 2.

Alla copertura articolata della spesa di lire 47.942 milioni, come innanzi ripartita e comprensiva dall'anticipazione prevista dall'art. 7 della legge n. 178/1976, sostituito dall'art. 8 della legge 7 marzo 1978, n. 64, viene fatto fronte come appresso:

a) per l'esercizio finanziario 1978, per l'importo complessivo di . . . L. 9.508.000.000

b) per l'esercizio finanziario 1980, per l'importo complessivo di . . . » 38.434.000.000

L. 47.942.000.000

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro: Nicolazzi

(5838)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 27 febbraio 1980, n. **1215**.

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso il Politecnico di Torino.

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso il Politecnico di Torino: due all'istituto di elettronica e telecomunicazioni, uno all'istituto di fisica sperimentale ed uno all'istituto di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria, per l'immissione in ruolo di quattro dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: Morlino
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre **1981**
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 221

DECRETO 27 febbraio 1980, n. **1216.**

Assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze.

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, dieci posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Università di Firenze: uno all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I, uno all'istituto di clinica medica II, uno al centro di spettrometria di massa ed uno all'istituto di farmacologia e tossicologia della facoltà di medicina e chirurgia; uno all'istituto di chimica fisica ed uno all'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; uno dell'istituto di elettronica ed uno all'istituto di ingegneria civile della facoltà di ingegneria; due al centro di calcolo elettronico, per l'immissione in ruolo di dieci dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 219

DECRETO 27 febbraio 1980, n. **1217.**

Assegnazione di undici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino.

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, undici posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Università di Torino: uno all'istituto di storia del cinema ed uno all'istituto di pedagogia della facoltà di magistero; uno al laboratorio di fonetica della facoltà di lettere e filosofia; tre al centro di calcolo, due all'istituto di analisi chimica strumentale, uno all'istituto di antropologia ed uno all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; uno al centro linguistico interfacoltà, per l'immissione in ruolo di undici dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 223

DECRETO 27 febbraio 1980, n. **1218.**

Assegnazione di undici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pisa.

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, nove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Università di Pisa: uno all'istituto di ricerche aziendali della facoltà di economia e commercio; uno all'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia; uno all'istituto di anatomia umana normale ed uno all'istituto di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia; uno all'istituto di istologia ed embriologia ed uno all'istituto di chimica organica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; uno all'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia della facoltà di farmacia; uno all'istituto di geodesia, topografia e fotogrammetria ed uno all'istituto di tecnologia meccanica della facoltà di ingegneria; uno all'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria; uno all'istituto di genetica della facoltà di agraria, per l'immissione in ruolo di undici dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 222

DECRETO 27 febbraio 1980, n. **1219.**

Assegnazione di dodici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova.

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, dodici posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Università di Padova: quattro al centro di calcolo; due al centro di calcolo - sezione didattico-scientifica; uno all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, uno all'istituto di patologia generale, uno all'istituto di semeiotica medica, uno all'istituto di storia della medicina ed uno all'istituto di clinica chirurgica generale della facoltà di medicina e chirurgia; uno all'istituto di mineralogia e petrologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per l'immissione in ruolo di dodici dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 220

DECRETO 11 marzo 1980, n. **1220.**

Assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, otto posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Università di Palermo: cinque al centro universitario di calcolo; uno all'istituto di filologia classica della facoltà di lettere e filosofia; uno all'istituto di farmacologia (per le esigenze della farmacia centralizzata del policlinico) della facoltà di medicina e chirurgia; uno all'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria, per l'immissione in ruolo di otto dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 224

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2738/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Colombia sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2739/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2740/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica indiana sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2741/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio dei tessili, nonché dell'accordo sotto forma di scambio di lettere.

Regolamento (CEE) n. 2742/81 del Consiglio, del 23 luglio 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa socialista di Iugoslavia sul commercio dei tessili.

Pubblicati nel n. L 273 *del* 28 *settembre* 1981

(262/C)

Regolamento (CEE) n. 2743/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2744/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2745/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 2746/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2747/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2748/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2749/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2750/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 268 *del* 23 *settembre* 1981

(263/C)

Regolamento (CEE) n. 2751/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2752/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2753/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2754/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2755/81 della commissione, del 22 settembre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2756/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2757/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/81 per quanto riguarda gli aggiustamenti delle restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2758/81 della commissione del 23 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2759/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2760/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 269 *del* 24 *settembre* 1981

(264/C)

Regolamento (CEE) n. 2761/81 del Consiglio, del 22 settembre 1981, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sull'o-xilene (ortoxilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2762/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2763/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2764/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2765/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2766/81 della commissione, del 21 settembre 1981, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2767/81 della commissione, del 23 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 902/81 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti applicabili per il burro concentrato.

Regolamento (CEE) n. 2768/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 1581/81 per quanto concerne la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 2769/81 della commissione, del 24 settembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2770/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2771/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2772/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2773/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2774/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2775/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2776/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2777/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2778/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2190/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 213 del 1° agosto 1981.

Pubblicati nel n. L 270 *del* 25 *settembre* 1981

(265/C)

Regolamento (CEE) n. 2779/81 della commissione, del 24 settembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 274 *del* 28 *settembre* 1981

(266/C)

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2780/81 del Consiglio, del 22 settembre 1981, che adegua gli importi previsti all'art. 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, per l'indennità giornaliera di missione.

Regolamento (CEE) n. 2781/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2782/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2783/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2784/81 della commissione, del 21 settembre 1981, relativo alle varie forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2785/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2786/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2787/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2788/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2789/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2790/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2791/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2792/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2711/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 266 del 21 settembre 1981.

Pubblicati nel n. L 271 *del* 26 *settembre* 1981

(267/C)

Regolamento (CEE) n. 2793/81 del Consiglio, del 17 settembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Regolamento (CEE) n. 2794/81 della commissione, del 28 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2795/81 della commissione, del 28 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2796/81 della commissione, del 28 settembre 1981, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Guinea Equatoriale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2797/81 della commissione, del 28 settembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2798/81 della commissione, del 28 settembre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2799/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2800/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2801/81 della commissione, del 25 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2802/81 della commissione, del 28 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2803/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, che modifica il regolameto (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Pubblicati nel n. L 275 *del* 29 *settembre* 1981

(268/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge *13 marzo 1958*, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Calcolo dei contributi volontari. Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella *F* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella *F* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facoltà di richiedere, con effetto dal 1° aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe più elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 4.

Cessazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi

Con effetto dal 1° gennaio 1982 non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi; con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni concesse anteriormente alla predetta data.

Art. 5.

(*Soppresso*)

Art. 6.

Perequazione automatica delle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate ai lavoratori autonomi.

Le disposizioni dell'art. 14, comma quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Art. 7.

Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 8.

(*Soppresso*)

Art. 9.

Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 10.

Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 11.

Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1,50 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 2,75 per cento.

Art. 12.

Adeguamento dei contributi sociali di malattia

A decorrere dal 1° gennaio 1981, i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:

1) assicurazione contro le malattie:

a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;

b) per il finanziamento previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento;

2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;

3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;

4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'art. 2 del decreto predetto.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente è posticipato al 10 *gennaio* 1982.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'1,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1° *gennaio* 1981, *nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 *dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.*

Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 *gennaio* 1968, *n.* 15, *entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno* 1980.

Art. 13.

Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 *punti sino al* 31 *dicembre* 1982 *per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*

Con effetto dal 1° *gennaio* 1983 *i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo* 13 *della legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 155, *sono sostituiti dai seguenti:*

« Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo ».

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione *è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del* tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° *gennaio* 1981, *le agevolazioni contributive previste dall'articolo* 17, *primo comma, della legge* 3 *giugno* 1975, *n.* 160, *dall'articolo* 14-sexies, *secondo comma, lettera* c), *del decreto-legge* 30 *dicembre* 1979, *n.* 663, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 29 *febbraio* 1980, *n.* 33, *dall'articolo* 3 *della legge* 30 *dicembre* 1980, *n.* 895, *e dagli articoli* 7, *ultimo comma, e* 8, *primo comma, del decreto-legge* 23 *dicembre* 1977, *n.* 942, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 27 *febbraio* 1978, *n.* 41, *si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 601, *nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo* 15 *della legge* 27 *dicembre* 1977, *n.* 984.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	50.000	15.070	14.070
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni	38.000	18.070	16.070
Artigianato	—	16.070	14.070
Agricoltura	40.000	21.070	—
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	50.000	17.070	16.070
Commercio	50.000	14.070	14.070

TABELLA *B*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	Impiegati docenti e non docenti	Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese quelle pubbliche di beneficienza ed assistenza	19.070	8.790	7.030
Istruzione ed educazione scolare non statale	19.570	8.790	8.790
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza	19.070	7.910	6.150
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	19.070	7.910	6.150
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Spettacolo	41.000	12.310	9.670
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	34.500	10.550	7.910

SETTORE	QUALIFICHE	
	Capo ufficio impiegato di 1ª categoria	Impiegati di 2ª e 3ª categoria
Agenti di assicurazione in gestione libera .	12.310	8.790

SETTORE	Impiegato di concetto	Impiegato d'ordine
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	14.070	11.430

SETTORE	Personale docente e non docente
Amministrazione statale	8.790

SETTORE	Ispettori di organizzazione produttiva	Ispettori di produzione cat. A	Ispettori di produzione cat. B e C
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	32.000	16.070	10.550

SETTORE	
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	5.270

SETTORE	Personale di fatica, custodia e pulizia
Credito (per il solo personale ausiliario) . . .	7.030

SETTORE	Operai 3° livello	Operai 4° livello	Operai 5° livello
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	8.790	7.910	7.030

SETTORE	Pulitori
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	7.030

SETTORE	Capo barca motorista	Capo pesca	Marinaio
Pesca costiera	11.430	10.550	8.790

SETTORE	Comandante e direttore macchina	Primo ufficiale coperta e macchina	Secondo ufficiale coperta e macchina	Nostromo, caporale di macchina, capo pesca	Marinaio, Cuoco, ecc.	Mozzo
Pesca oltre gli stretti	22.100	16.150	13.600	11.900	9.350	8.790

SETTORE	Redattore	Praticante	Collaboratore corrispondente
Giornalisti	29.700	21.070	5.270

TABELLA C

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 17.200	26	6	6	4	42
2ª	oltre L. 17.200 » » » 27.600	36	6	8	4	54
3ª	» » 27.600 » » » 43.200	44	8	8	4	64
4ª	» » 43.200 » » » 54.500	56	8	8	4	76
5ª	» » 54.500 » » » 65.500	66	8	10	8	92
6ª	» » 65.500 » » » 76.300	78	8	10	8	104
7ª	» » 76.300 » » » 90.900	92	10	10	8	120
8ª	» » 90.900 » » » 106.400	108	10	10	8	136
9ª	» » 106.400 » » » 122.700	126	12	12	8	158
10ª	» » 122.700 » » » 138.200	144	12	12	8	176
11ª	» » 138.200 » » » 153.600	160	12	12	12	196
12ª	» » 153.600 » » » 171.800	178	14	14	12	218
13ª	» » 171.800 » » » 190.900	200	14	14	12	240
14ª	» » 190.900 » » » 209.100	220	14	14	12	260
15ª	» » 209.100 » » » 227.300	240	14	14	12	280
16ª	» » 227.300 » » » 245.500	260	14	14	12	300
17ª	» » 245.500 » » » 263.600	280	16	16	14	326
18ª	» » 263.600 » » » 281.800	300	16	16	14	346
19ª	» » 281.800 » » » 300.000	320	16	16	14	366
20ª	» » 300.000 » » » 320.500	340	16	16	16	388
21ª	» » 320.500 » » » 343.200	365	16	16	16	413
22ª	» » 343.200 » » » 368.200	390	16	16	16	438
23ª	» » 368.200 » » » 395.500	420	16	16	16	468
24ª	» » 395.500 » » » 422.700	450	18	18	16	502
25ª	» » 422.700 » » » 451.500	480	18	18	16	532
26ª	» » 451.500 » » » 490.900	520	18	18	16	572
27ª	» » 490.900 » » » 527.300	560	18	18	18	614
28ª	» » 527.300 » » » 563.600	600	18	18	18	654
29ª	» » 563.600 » » » 600.000	640	18	18	18	694
30ª	» » 600.000 » » » 636.400	680	18	18	18	734
31ª	» » 636.400 » » » 676.800	720	18	18	18	774
32ª	» » 676.800 » » » 717.200	765	20	20	18	823
33ª	» » 717.200 » » » 757.600	810	20	20	18	868
34ª	» » 757.600 » » » 798.000	855	20	20	18	913
35ª	» » 798.000 » » » 838.400	900	20	20	18	958
36ª	» » 838.400 » » » 878.800	945	20	20	20	1.005
37ª	» » 878.800 » » » 919.200	990	20	20	20	1.050
38ª	» » 919.200 » » » 959.600	1.035	20	20	20	1.095
39ª	» » 959.600 » » » 1.000.000	1.080	20	20	20	1.140
40ª	» » 1.000.000 » » » 1.040.400	1.125	20	20	20	1.185
41ª	» » 1.040.400 » » » 1.081.100	1.165	22	22	22	1.231
42ª	» » 1.081.100 » » » 1.121.800	1.210	22	22	22	1.276
43ª	» » 1.121.800 » » » 1.162.500	1.255	22	22	22	1.321
44ª	» » 1.162.500 » » » 1.203.300	1.300	26	26	22	1.374
45ª	» » 1.203.300 » » » 1.244.000	1.345	26	26	22	1.419
46ª	» » 1.244.000 » » » 1.284.700	1.390	26	26	22	1.464
47ª	» » 1.284.700 » » » 1.326.300	1.435	26	26	26	1.513
48ª	» » 1.326.300 » » » 1.367.900	1.480	26	26	26	1.558
49ª	» » 1.367.900 » » » 1.409.500	1.530	26	26	26	1.608
50ª	» » 1.409.500 » » » 1.451.100	1.575	30	30	26	1.661
51ª	» » 1.451.100 » » » 1.492.700	1.620	30	30	26	1.706
52ª	» » 1.492.700	1.670	30	30	30	1.760

TABELLA D

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale		Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª		fino a L. 4.000	6	1	1	1	9
2ª	oltre L. 4.000	» » » 6.400	8	1	1	1	11
3ª	» » 6.400	» » » 10.000	10	1	1	1	13
4ª	» » 10.000	» » » 12.600	13	2	2	1	18
5ª	» » 12.600	» » » 15.100	15	2	2	2	21
6ª	» » 15.100	» » » 17.600	18	2	2	2	24
7ª	» » 17.600	» » » 21.000	21	2	2	2	27
8ª	» » 21.000	» » » 24.600	25	2	2	2	31
9ª	» » 24.600	» » » 28.300	29	3	3	2	37
10ª	» » 28.300	» » » 31.900	33	3	3	2	41
11ª	» » 31.900	» » » 35.500	37	3	3	3	46
12ª	» » 35.500	» » » 39.700	41	3	3	3	50
13ª	» » 39.700	» » » 44.100	45	4	4	3	56
14ª	» » 44.100	» » » 48.300	51	4	4	3	62
15ª	» » 48.300	» » » 52.500	55	4	4	3	66
16ª	» » 52.500	» » » 56.700	60	4	4	3	71
17ª	» » 56.700	» » » 60.900	65	4	4	3	76
18ª	» » 60.900	» » » 65.100	69	4	4	3	80
19ª	» » 65.100	» » » 69.300	74	4	4	3	85
20ª	» » 69.300	» » » 74.000	78	4	4	4	90
21ª	» » 74.000	» » » 79.200	84	4	4	4	96
22ª	» » 79.200	» » » 85.000	90	4	4	4	102
23ª	» » 85.000	» » » 91.300	97	4	4	4	109
24ª	» » 91.300	» » » 97.600	104	4	4	4	116
25ª	» » 97.600	» » » 104.900	111	4	4	4	123
26ª	» » 104.900	» » » 113.300	120	4	4	4	132
27ª	» » 113.300	» » » 121.800	129	4	4	4	141
28ª	» » 121.800	» » » 130.100	138	4	4	4	150
29ª	» » 130.100	» » » 138.500	148	4	4	4	160
30ª	» » 138.500	» » » 146.900	158	4	4	4	170
31ª	» » 146.900	» » » 156.200	168	4	4	4	180
32ª	» » 156.200	» » » 165.500	178	5	5	4	192
33ª	» » 165.500	» » » 174.800	188	5	5	4	202
34ª	» » 174.800	» » » 184.200	198	5	5	4	212
35ª	» » 184.200	» » » 193.500	208	5	5	4	222
36ª	» » 193.500	» » » 202.800	218	5	5	5	233
37ª	» » 202.800	» » » 212.100	228	5	5	5	243
38ª	» » 212.100	» » » 221.500	238	5	5	5	253
39ª	» » 221.500	» » » 230.800	249	5	5	5	264
40ª	» » 230.800	» » » 240.100	260	5	5	5	275
41ª	» » 240.100	» » » 249.500	269	5	5	5	284
42ª	» » 249.500	» » » 258.900	279	5	5	5	294
43ª	» » 258.900	» » » 268.300	290	5	5	5	305
44ª	» » 268.300	» » » 277.700	300	6	6	5	317
45ª	» » 277.700	» » » 287.100	311	6	6	5	328
46ª	» » 287.100	» » » 296.500	321	6	6	5	338
47ª	» » 296.500	» » » 306.100	331	6	6	6	349
48ª	» » 306.100	» » » 315.700	342	6	6	6	360
49ª	» » 315.700	» » » 325.300	353	6	6	6	371
50ª	» » 325.300	» » » 334.900	363	7	7	6	383
51ª	» » 334.900	» » » 344.500	374	7	7	6	394
52ª	» » 344.500		385	7	7	7	406

TABELLA *E*

Prontuario per il calcolo della retribuzione pensionabile

Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente	Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente
6	3.500	129	117.550
8	5.200	138	125.950
10	8.200	148	134.300
13	11.300	158	142.700
15	13.850	168	151.550
18	16.350	178	160.850
21	19.300	188	170.150
25	22.800	198	179.500
29	26.450	208	188.850
33	30.100	218	198.150
37	33.700	228	207.450
41	37.600	238	216.800
45	41.900	249	226.150
51	46.200	260	235.450
55	50.400	269	244.800
60	54.600	280	254.200
65	58.800	290	263.600
69	63.000	300	273.000
74	67.200	311	282.400
78	71.650	321	291.800
84	76.600	331	301.200
90	82.100	342	310.900
97	88.150	353	320.500
104	94.450	363	330.100
111	101.250	374	339.700
120	109.100	385	350.150

TABELLA *F*

CLASSI DI RETRIBUZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Retribuzione media settimanale imponibile (lire)
1ª	fino a L. 4.700	4.100
2ª	oltre L. 4.700 » » » 7.500	6.100
3ª	» » 7.500 » » » 11.700	9.600
4ª	» » 11.700 » » » 14.800	13.250
5ª	» » 14.800 » » » 17.700	16.250
6ª	» » 17.700 » » » 20.600	19.150
7ª	oltre L. 20.600 fino a L. 24.600	22.600
8ª	» » 24.600 » » » 28.800	26.700
9ª	» » 28.800 » » » 33.100	30.950
10ª	» » 33.100 » » » 37.400	35.250
11ª	» » 37.400 » » » 41.600	39.500
12ª	» » 41.600 » » » 46.500	44.050
13ª	» » 46.500 » » » 51.600	49.050
14ª	» » 51.600 » » » 56.600	54.100
15ª	» » 56.600 » » » 61.500	59.050
16ª	» » 61.500 » » » 66.400	63.950
17ª	» » 66.400 » » » 71.300	68.850
18ª	» » 71.300 » » » 76.200	73.750
19ª	» » 76.200 » » » 81.200	78.700
20ª	» » 81.200 » » » 86.700	83.950
21ª	» » 86.700 » » » 92.700	89.700
22ª	» » 92.700 » » » 99.500	96.100
23ª	» » 99.500 » » » 106.900	103.200
24ª	» » 106.900 » » » 114.300	110.600
25ª	» » 114.300 » » » 122.800	118.550
26ª	» » 122.800 » » » 132.700	127.750
27ª	» » 132.700 » » » 142.600	137.650
28ª	» » 142.600 » » » 152.300	147.450
29ª	» » 152.300 » » » 162.200	157.250
30ª	» » 162.200 » » » 172.000	167.100
31ª	» » 172.000 » » » 182.900	177.450
32ª	» » 182.900 » » » 193.800	188.350
33ª	» » 193.800 » » » 204.700	199.250
34ª	» » 204.700 » » » 215.700	210.200
35ª	» » 215.700 » » » 226.600	221.150
36ª	» » 226.600 » » » 237.500	232.050
37ª	» » 237.500 » » » 248.400	242.950
38ª	» » 248.400 » » » 259.400	253.900
39ª	» » 259.400 » » » 270.300	264.850
40ª	» » 270.300 » » » 281.200	275.750
41ª	» » 281.200 » » » 292.200	286.700
42ª	» » 292.200 » » » 303.200	297.700
43ª	» » 303.200 » » » 314.200	308.700
44ª	» » 314.200 » » » 325.200	319.700
45ª	» » 325.200 » » » 336.200	330.700
46ª	» » 336.200 » » » 347.200	341.700
47ª	» » 347.200	351.500

(5852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 5 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,050	1182,050	1182 —	1182,050	1182 —	—	1181,950	1182,050	1182,050	1182,05
Dollaro canadese	984,400	984,400	984,75	984,400	984,40	—	984,600	984,400	984,400	984,40
Marco germanico	529,800	529,800	538,75	529,800	527,44	—	527,800	529,800	529,800	529,80
Fiorino olandese	479 —	479 —	478 —	479 —	476,50	—	479,200	479 —	479 —	479 —
Franco belga	31,650	31,650	31,60	31,650	31,60	—	31,640	31,650	31,650	31,65
Franco francese	211,480	211,480	209,75	211,480	210,50	—	212,100	211,480	211,480	211,50
Lira sterlina	2175,900	2175,900	2170 —	2175,900	2189,50	—	2178,500	2175,900	2175,900	2175,90
Lira irlandese	1882 —	1882 —	1873 —	1882 —	1870,50	—	1881 —	1882 —	1882 —	—
Corona danese	164,850	164,850	164 —	164,850	164,05	—	165,200	164,850	164,850	164,80
Corona norvegese	202,960	202,960	202,25	202,960	202,22	—	203 —	202,960	202,960	202,95
Corona svedese	214,670	214,670	215 —	214,670	214,50	—	214,400	214,670	214,670	214,65
Franco svizzero	623,690	623,690	621 —	623,690	621,70	—	624 —	623,690	623,690	623,70
Scellino austriaco	75,480	75,480	75,41	75,480	75,16	—	75,440	75,480	75,480	75,48
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,40	18,500	18,32	—	18,400	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,405	12,405	12,35	12,405	12,37	—	12,425	12,405	12,405	12,40
Yen giapponese	5,170	5,170	5,18	5,170	5,16	—	5,165	5,170	5,170	5,17

Media dei titoli del 5 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	37,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,025
» 5,50% » » 1968-83	84,075
» 5,50% » » 1969-84	82 —
» 6% » » 1970-85	76,650
» 6% » » 1971-86	70,525
» 6% » » 1972-87	72,200
» 9% » » 1975-90	70,600
» 9% » » 1976-91	73,450
» 10% » » 1977-92	78,575
» 12% (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,575
» » » » 1- 5-1980/82	98,550
» » » » 1- 6-1980/82	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,400
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	98,475
» » » » 1-10-1979/82	98,475
» » » » 1-10-1980/82	98,750
» » » » 1-12-1980/82	98,675
» » » » 1- 1-1980/83	98,375
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,300
» » » » 1- 4-1981/84	98,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	93,650
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,150
» » » 12% 1- 4-1982	96,350
» » » 15% 1- 1-1983	94,875
» » » 12% 1-10-1983	85,825
» » » 12% 1- 1-1984	85,075
» » » 12% 1- 4-1984	84,425
» » » 12% 1-10-1984	83,075
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1182 —
Dollaro canadese	984,500
Marco germanico	528,800
Fiorino olandese	479,100
Franco belga	31,645
Franco francese	211,790
Lira sterlina	2177,200
Lira irlandese	1881,500
Corona danese	165,025
Corona norvegese	202,980
Corona svedese	214,535
Franco svizzero	623,845
Scellino austriaco	75,460
Escudo portoghese	18,450
Peseta spagnola	12,415
Yen giapponese	5,167

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano

(Manifestazione 27 settembre 1981)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 27 settembre 1981 e dell'esito del «Gran premio Merano» svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, del «Gran premio Merano» svoltosi il 27 settembre 1981 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie F n. 86390:
lire 500 milioni abbinato al cavallo Amado;

2) Biglietto serie F n. 41708:
lire 250 milioni abbinato al cavallo Prince Pamir;

3) Biglietto serie AA n. 42743:
lire 100 milioni abbinato al cavallo Maddalena Natali.

B) Premi di seconda categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 68024	9) Bigl. serie	AL	n. 83939
2) » »	C	» 03827	10) » »	AN	» 13833
3) » »	E	» 13302	11) » »	AQ	» 41894
4) » »	O	» 45555	12) » »	AR	» 04877
5) » »	V	» 98981	13) » »	AT	» 76588
6) » »	Z	» 92695	14) » »	BC	» 41370
7) » »	AG	» 27659	15) » »	BI	» 26460
8) » »	AL	» 10411			

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 66199	21) Bigl. serie	AB	n. 52478
2) » »	B	» 17192	22) » »	AE	» 35609
3) » »	D	» 06321	23) » »	AF	» 79830
4) » »	E	» 02135	24) » »	AG	» 09886
5) » »	G	» 33321	25) » »	AG	» 90804
6) » »	G	» 51227	26) » »	AI	» 96910
7) » »	L	» 36538	27) » »	AN	» 91165
8) » »	L	» 75558	28) » »	AO	» 94446
9) » »	N	» 31884	29) » »	AP	» 09358
10) » »	N	» 94286	30) » »	AP	» 30135
11) » »	O	» 43085	31) » »	AQ	» 07273
12) » »	P	» 51596	32) » »	AQ	» 15331
13) » »	Q	» 32657	33) » »	AR	» 08645
14) » »	S	» 11921	34) » »	AT	» 42190
15) » »	S	» 25864	35) » »	AT	» 85393
16) » »	U	» 79006	36) » »	BA	» 01559
17) » »	V	» 26065	37) » »	BC	» 39764
18) » »	Z	» 50803	38) » »	BC	» 47924
19) » »	AA	» 43166	39) » »	BD	» 48772
20) » »	AA	» 53377	40) » »	BF	» 43686

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie F n. 86390 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie F n. 41708 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie AA n. 42743 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 15 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(5888)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 252, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al s. ten. del 1° rgt. alp., btg. «Ceva» Orlando Giambattista, nato ad Augusta (Siracusa) il 12 ottobre 1917. — Comandante di plotone mortai da 81, dava prova, durante quattro mesi di permanenza in linea sul Don, di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio. Nel corso di improvviso attacco avversario contro i capisaldi di altro battaglione, di propria iniziativa e con sprezzo della vita, usciva allo scoperto con i suoi pezzi allo scopo di concorrere efficacemente all'azione ed infliggeva gravi perdite all'avversario, che, infine, era costretto a ripiegare dopo aspra lotta. Successivamente si distingueva in ardite azioni di pattuglia. — Fronte Russo, fiume Don, 24 dicembre 1942.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 255, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al s. ten. del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Marchetti Ermes, nato a S. Felice sul Panaro (Modena) il 23 maggio 1921. — Comandante di plotone di solida tempra. Durante dieci giorni di ripiegamento nella inospitale steppa, affrontava con serenità d'animo fatiche e disagi, dando ammirevole esempio ai dipendenti. Guidava con perizia e sprezzo del pericolo il suo plotone in ripetute azioni contro agguerriti reparti avversari, infliggendo loro gravi perdite. Ufficiale di elevate virtù militari. — Fronte Russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 260, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al sergente del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Trombetti Attila Federico, nato a Mondovì (Cuneo) il 6 marzo 1922. — Capace e ardimentoso comandante di squadra, in quattro mesi di permanenza in linea, sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere, affrontava con forte animo la tragica situazione, guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto si era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive, con eroica tenacia, si batteva ancora dimostrando singolare valore contro agguerriti elementi avversari ed infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio. — Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 241, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., btg. «Pieve di Teco» Pario Arimondo, nato a Pornassio (Imperia) il 19 febbraio 1917. — In linea sul Don, si distingueva per sprezzo della vita e ardore combattivo in particolari situazioni di pericolo. Nel corso di dieci giorni di difficile ripiegamento attraverso la steppa era di esempio ai commilitoni nell'affrontare con eccezionale forza d'animo ed elevato senso del dovere la tragica situazione. In successivi aspri combattimenti contribuiva validamente, con la sua indomita azione, a impedire che il nemico avesse il sopravvento. Nell'ultima azione offensiva, benché sofferente per sintomi di congelamento, si batteva con coraggio per respingere nuclei di cavalleria avversaria che tentavano di sbaragliare la colonna, finché stremato e sopraffatto veniva catturato con i superstiti del suo battaglione. — Fronte Russo, settembre 1942-26 gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 253, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al soldato del 1° rgt. alp., btg. «Ceva», Casazza Narciso, nato a Torriglia (Genova) il 28 febbraio 1919. — In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini, dava prova di indomito valore. Ferito da scheggia alla gamba sinistra, non abbandonava il suo posto. Nel successivo tormentoso ripiegamento, sebbene sofferente per la ferita e colpito da sintomi di congelamento alle estremità, era di esempio ai commilitoni nell'affrontare con fermezza la tragica situazione. — Fronte Russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 265, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al soldato del 1° rgt. alp., compagnia comando Dielmi Giulio, nato a Genova il 22 maggio 1912. — In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini, dava prova di

indomito valore. Ferito da scheggia alla gamba sinistra, non abbandonava il suo posto. Nel successivo tormentoso ripiegamento, sebbene sofferente per la ferita e colpito da sintomi di congelamento alle estremità, era di esempio ai commilitoni nell'affrontare con fermezza la tragica situazione. — Fronte Russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 243, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al s. ten. del 1° regt. alp., btg. « Mondovì », Valdagnini Luigi, nato a Primiero (Trento) il 28 ottobre 1920. — In dieci giorni di ripiegamento manteneva integro l'ardore combattivo dei dipendenti, affrontando con sereno e fermo animo la dolorosa situazione. In ripetuti aspri combattimenti contro agguerriti elementi avversari, dava, alla testa dei suoi alpini, impareggiabile prova di perizia e valore personale. Vivo esempio di salde virtù militari. — Fronte Russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 244, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al cap. magg. del 1° rgt. alp., compagnia comando Buzzolino Antonio, nato a Carrosio (Alessandria) il 15 marzo 1913. — Capace e ardimentoso comandante di squadra alpina; in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere affrontava con forte animo la tragica situazione, guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive si batteva ancora con tenacia e singolare valore contro agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio. — Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 249, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare all'alpino del 2° rgt. alp., btg. « Saluzzo », Brondino Eugenio, nato a Gambasca (Cuneo) il 12 agosto 1921. — In linea sul Don, partecipava ad ardite azioni di pattuglia, dando ripetute prove di elevato spirito combattivo e sprezzo della vita. Nel corso di improvviso ed aspro attacco di un battaglione sovietico si batteva eroicamente, partecipando a ripetuti contrassalti, che, infine, costringevano l'avversario a ripiegare con forti perdite. Mirabile esempio di dedizione al dovere e di valore. — Fronte Russo, settembre-dicembre 1942.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 257, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al soldato del 1° rgt. alp., btg. « Mondovì », Musso Andrea, nato a Chiusa Pesio (Cuneo) il 15 agosto 1913. — Alpino di grande capacità e grande coraggio; in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, era di vivo esempio ai commilitoni per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, si lanciava all'assalto insieme agli alpini per contenere l'irruenza delle soverchianti forze nemiche, contribuendo a rallentare la pressione. In azioni successive, con eroica tenacia, si batteva ancora, dimostrando singolare valore, contro agguerriti elementi avversari ed infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio. — Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 240, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., 14ª compagnia cannoni Bogliacino Edoardo, nato a Castino (Cuneo) il 18 ottobre 1916. — In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini, dava prova di sangue freddo, audacia, indomito valore. Durante dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, in condizioni di clima decisamente avverse, si distingueva per elevato spirito combattivo. Rimaneva, in seguito, disperso. — Fronte Russo, gennaio 1943

(5854)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985, 10% - 1977/1987 1ª emissione e 10% - 1978/1988 1ª emissione, che il giorno 20 novembre 1981 alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1982, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985: estrazione a sorte di n. 11 serie intere per complessive L. 11.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1977/1987 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 9 serie per complessive L. 9.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1978/1988 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 8 serie intere per complessive L. 8.000.000.000.

(5934)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 14 settembre 1981, n. 396. Proroga della validità dei buoni-contributo per lavori di riattazione di immobili danneggiati dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 4 dell'allegato all'ordinanza commissariale n. 212 del 16 aprile 1981 da cui si evince che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di riattazione degli immobili danneggiati dal sisma, ai sensi dell'art. 3, lettere *d)* ed *e)*, della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, è sino a quattro mesi, con possibilità di proroga di un mese in caso di presentazione di perizia di variante e/o suppletiva;

Considerato che non tutti i beneficiari dei buoni-contributo, rilasciati ai sensi del provvedimento commissariale n. 302 del 2 giugno 1981, hanno potuto eseguire i lavori in questione nel termine previsto per la difficoltà di reperire manodopera disponibile;

Ritenuto opportuno provvedere a prorogare i buoni-contributo in argomento;

Vista l'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi n. 874 del 22 dicembre 1980, n. 219 del 14 maggio 1981 e n. 456 del 6 agosto 1981;

Ritenuto di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Art. 1.

La validità dei buoni-contributo, emessi ai sensi dell'art. 4 dell'allegato alla ordinanza n. 212 del 16 aprile 1981, è prorogata sino al 30 novembre 1981, fatta salva la diversa prevista scadenza di quei lavori la cui validità sia successiva a detto termine.

Art. 2.

I buoni-contributo già scaduti di validità riprendono efficacia sino alla predetta data del 30 novembre 1981.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai beneficiari di buoni-contributo di comunicare tempestivamente l'inizio dei lavori di riattazione, e, ove non vi abbiano già provveduto, quelli in corso o espletati, al comune ove è sito l'immobile, al provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché all'istituto bancario prescelto, anche

nel caso in cui il titolare del buono non intenda usufruire della possibilità di anticipazione bancaria in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, come previsto dagli articoli 4 e 6 della ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981.

Napoli, addì 14 settembre 1981

(5920) *Il commissario straordinario*: ZAMBERLETTI

Ordinanza 16 settembre 1981, n. 398. Reinsediamento delle popolazioni terremotate - Assegnazione di alloggi provvisori

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 456 del 6 agosto 1981;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Vista la propria ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

Considerato che gli alloggi provvisori previsti dal piano di reinsediamento delle popolazioni terremotate sono in corso di istallazione in tutti i comuni interessati;

che a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alla assegnazione degli alloggi deve provvedere una commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal prefetto;

che in molti comuni interessati la assegnazione degli alloggi è stata operata o è in corso di esecuzione per il tramite dei consigli comunali;

Ritenuto che anche tale diverso sistema di assegnazione possa essere accettato, a condizione di assicurare la massima possibile rapidità nella relativa procedura;

che a tale scopo, può disporsi la immediata esecutività delle delibere comunali di assegnazione degli alloggi, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di controlli sugli atti comunali;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa vigente disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Le assegnazioni degli alloggi provvisori ai nuclei familiari senzatetto possono operarsi con le procedure di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, o con delibera del consiglio comunale.

Art. 2.

Le deliberazioni comunali adottate a norma dell'art. 1 della presente ordinanza, pubblicate nei modi di legge, sono immediatamente esecutive.

Napoli, addì 16 settembre 1981

(5866) *Il commissario straordinario*: ZAMBERLETTI

Ordinanza 16 settembre 1981, n. 399. Lavori relativi alle opere di reinsediamento provvisorio nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 - Atti amministrativi e contrattuali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 456 del 6 agosto 1981;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Considerato che sono in corso di esecuzione, nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, i lavori relativi alle opere di reinsediamento provvisorio, eseguiti dalle amministrazioni comunali interessate su concessione del commissario straordinario del Governo;

che le amministrazioni comunali concessionarie sono nella necessità di procedere con urgenza agli atti amministrativi e contrattuali necessari alla esecuzione delle opere predette;

che le particolari condizioni di necessità ed urgenza degli interventi in corso di esecuzione richiedono la massima possibile semplificazione delle procedure amministrative di perfezionamento degli atti relativi e appaiono pertanto, incompatibili con le ordinarie procedure di controllo sugli atti comunali;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Le deliberazioni delle amministrazioni comunali colpite dal sisma del novembre 1980, adottate allo scopo di provvedere su concessione del commissario straordinario al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senzatetto e per le finalità previste dall'art. 2 della presente ordinanza, pubblicate nei modi di legge, sono immediatamente esecutive.

Art. 2.

Sono immediatamente esecutive a norma dell'art. 1 della presente ordinanza le deliberazioni delle amministrazioni comunali intese a provvedere a:

pagamenti alle ditte appaltatrici o venditrici;
approvazione di perizie di varianti;
concessione di proroghe o fissazione di termini suppletivi.

Napoli, addì 16 settembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5867)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di segretario, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 16 ottobre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1980, registro n. 8, foglio n. 64, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(5805)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Concorso per l'elaborazione di un piano particolareggiato di sistemazione del comprensorio dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

Il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'aerea di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste indice un concorso di idee ad inviti per il piano particolareggiato del comprensorio, al quale saranno ammessi non più di quattordici professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, in grado di documentare una specifica esperienza nel settore delle aree e strutture di ricerca.

Gli aspiranti dovranno inviare *curriculum* e documentazione sui lavori eseguiti entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente annuncio.

Il bando di concorso può essere richiesto anche telefonicamente (040/7702456) al Consorzio - Via Trento, 2 - Trieste.

(5942)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. 24.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 5 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

La presente legge disciplina, nell'ambito dell'unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e della relativa articolazione organizzativa, l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli uffici del veterinario regionale, del veterinario comunale e consortile, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 2.

Attribuzione ed esercizio di funzioni

Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate dall'unità sanitaria locale mediante il servizio di igiene ed assistenza veterinaria e comprendono in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sulla importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

10) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per alimentazione zootecnica;

11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

12) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

13) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione.

Alle funzioni di cui al presente articolo, sono da aggiungere le funzioni indicate nell'art. 7, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai comuni, nonchè ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene, sanità e polizia veterinaria spettano al sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al veterinario regionale, comunale e consortile e l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale. Tale servizio, nell'ambito dei suoi compiti, propone al sindaco competente per territorio i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Al presidente della giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale.

Art. 5.

Articolazione funzionale del servizio igiene ed assistenza veterinaria

Il servizio di igiene ed assistenza veterinaria si articola nelle seguenti aree funzionali:

a) sanità animale;

b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Fanno parte dell'area funzionale della sanità animale le seguenti attività:

profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

organizzazione e vigilanza dell'assistenza zoiatrica;

vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione degli animali;

osservazione epidemiologica;

propaganda igienico-sanitaria ed informazione scientifica;

prestazioni diagnostiche, accertamenti e certificazioni proprie dell'area funzionale.

Fanno parte dell'area funzionale del controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale le seguenti attività:

ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

vigilanza e controllo sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario;

osservazione epidemiologica;

educazione sanitaria.

Fanno parte dell'area funzionale dell'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali le seguenti attività:

vigilanza preventiva e permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;

prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;

vigilanza sulla produzione, distribuzione ed impiego dei mangimi e degli integratori;

ispezione, vigilanza e controllo sulla somministrazione dei farmaci ad uso veterinario;

vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

educazione e propaganda veterinaria;

vigilanza sull'assistenza zoiatrica;

osservazione epidemiologica;

accertamenti e certificazioni connessi all'attività espletata.

Art. 6.

Organizzazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria

Il servizio di igiene ed assistenza veterinaria si articola in unità operative, corrispondenti alle aree funzionali di cui al precedente art. 5, che operano in ambiti territoriali pluridistrettuali definiti dalla programmazione sanitaria regionale.

Ai veterinari addetti a ciascuna unità operativa non possono essere attribuite, di regola, funzioni diverse da quelle di competenza della propria area funzionale. Per motivate ragioni operative, le attività delle aree funzionali di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo possono essere attribuite ad una stessa unità operativa.

Il personale veterinario che opera negli ambiti territoriali di cui al primo comma assicura, secondo modalità organizzative stabilite dal comitato di gestione — su proposta dell'ufficio di direzione e nel rispetto delle esigenze del servizio di igiene ed assistenza veterinaria — l'espletamento di prestazioni di assistenza zoiatrica. Tali prestazioni possono essere espletate anche quale esercizio di attività libero-professionali ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, n. 761. I veterinari addetti alle unità operative esercitano la loro attività con presenza stabile nell'ambito territoriale di competenza.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale assicura le idonee modalità di coordinamento del servizio di igiene ed assistenza veterinaria con gli altri servizi.

Art. 7.

Organico del servizio di igiene ed assistenza veterinaria

In via transitoria, fino all'approvazione della pianta organica dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 761, l'organico del personale veterinario del servizio di igiene ed assistenza veterinaria è composta da:

un veterinario dirigente;

tre veterinari coadiutori;

diciassette veterinari collaboratori.

Nel caso in cui l'unità sanitaria locale non possa provvedere con i propri veterinari ai compiti di cui alla presente legge, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale ed iscritti all'albo professionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati è programmata e coordinata dal servizio di igiene ed assistenza veterinaria.

Art. 8.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziara.

Art. 9.

Sostituzione del veterinario regionale, comunale e consortile nelle commissioni, collegi e comitati

Il veterinario regionale, comunale e consortile, presidente o componente di commissioni, collegi e comitati, sono sostituiti dal responsabile del servizio di cui alla presente legge o, per sua delega, da altro veterinario del servizio.

Art. 10.

Competenza della Regione

Nelle materie di cui al precedente art. 2 la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge ed in particolare:

la programmazione, indirizzo e verifica delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive di programmazione impartite;

i necessari collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali;

la raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi alla materia;

la fissazione delle tariffe stabilite dalla giunta regionale all'inizio di ogni anno, per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi, presidi e strutture dell'unità sanitaria locale;

esercita le funzioni previste dalla legge regionale sull'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa nelle materie indicate nel presente articolo è espletata dalle strutture regionali competenti in materia che si avvalgono dei servizi della unità sanitaria locale.

Art. 11.

L'istituto zooprofilattico sperimentale

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la unità sanitaria locale si avvale dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, al quale continua ad applicarsi la normativa vigente ed in particolare la legge regionale 13 giugno 1979, n. 37.

Art. 12.

Trasferimento dei beni e del personale

Ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature degli uffici dei veterinari comunali e consortili si applicano l'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61.

Al personale di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, si applicano le norme di cui alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. **25.**

Modifica della tabella allegato A alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43: Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 5 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1981, l'ammontare dei contributi finanziari per il funzionamento dei gruppi consiliari è determinato in misura corrispondente a 2,5 volte gli importi previsti dalla tabella allegato *A* alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 80.000.000, graverà sul cap. 20050 (« Oneri per il funzionamento del consiglio regionale ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per il 1981 mediante prelievo di pari somma dal cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di funzioni normali (spesa corrente) - spese di funzionamento » della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981;

per il 1982 e 1983 con la disponibilità relativa a « Spese di funzionamento istituzionale - 1.1. Organi della Regione - 1.1.1 Consiglio regionale ».

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci preventivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 20050. — Oneri per il funzionamento del consiglio regionale . . . . L. 80.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali . . . . L. 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1981

ANDRIONE

(5701)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812790)